

**PROPOSTE DI MODIFICHE ARTICOLI STATUTARI IN ASSEMBLEA
STRAORDINARIA del 26/04/2022**

STATUTO VIGENTE	STATUTO IN ADEGUAMENTO
<p><i>STATUTO FONDO PENSIONE DIPENDENTI DELLA CASA DA GIOCO DI SAINT VINCENT</i></p> <p>ARTICOLI VIGENTI</p> <p><u>Articolo 17 - Assemblea degli aderenti – Modalità di funzionamento e deliberazioni</u></p> <p>4. L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata in Saint Vincent nel giorno, ora e luogo che saranno di volta in volta indicati nell'avviso che deve essere comunicato a cura del Consiglio di Amministrazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la convocazione, mediante affissione nei posti di lavoro e con lettera spedita in detto termine; con lettera raccomandata, in caso di Assemblea straordinaria.</p> <p><u>Articolo 18 – Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione</u></p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione, organo esecutivo del Fondo, è composto da otto membri dei quali quattro nominati dalla Concessionaria e quattro eletti dall'Assemblea ordinaria anche fra soggetti non iscritti al Fondo.</p> <p><u>Articolo 23 – Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione</u></p> <p>1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà nominata in rappresentanza del datore di lavoro, anche fra soggetti non iscritti al Fondo.</p>	<p>STATUTO FONDO PENSIONE DIPENDENTI DELLA CASA DA GIOCO DI SAINT VINCENT 26/04/2022</p> <p>PROPOSTE ARTICOLI MODIFICATI</p> <p><u>Articolo 17 - Assemblea degli aderenti – Modalità di funzionamento e deliberazioni</u></p> <p>4. L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata in Saint Vincent nel giorno, ora e luogo che saranno di volta in volta indicati nell'avviso che deve essere comunicato a cura del Consiglio di Amministrazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la convocazione, mediante affissione nei posti di lavoro, esposizione sul sito web del Fondo e con ogni mezzo ritenuto idoneo in detto termine; con lettera raccomandata, in caso di Assemblea straordinaria.</p> <p><u>Articolo 18 – Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione</u></p> <p>1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da sei componenti di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza degli aderenti e metà nominati in rappresentanza del datore di lavoro, anche fra soggetti non iscritti al Fondo.</p> <p><u>Articolo 23 – Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione</u></p> <p>1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da due componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà nominata in rappresentanza del datore di lavoro, anche fra soggetti non iscritti al Fondo.</p>

9. Il Collegio dei Sindaci **elegge** al proprio interno il Presidente scelto tra i membri di nomina aziendale.

Articolo 38 – Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.

La liquidazione del Fondo potrà essere proposta o per richiesta scritta di almeno il trenta per cento (30%) degli aderenti o su richiesta del Consiglio di Amministrazione con delibera approvata con il voto favorevole di almeno **sette membri**; la proposta sarà sottoposta all'approvazione degli aderenti con delibera dell'assemblea straordinaria, che provvederà, contestualmente, alla nomina **di due liquidatori**, i quali cureranno le modalità della liquidazione sulla base delle indicazioni assembleari.

9. Il Collegio nomina nel proprio ambito il **Presidente individuato nel sindaco di nomina aziendale**.

Articolo 38 – Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.

La liquidazione del Fondo potrà essere proposta o per richiesta scritta di almeno il trenta per cento (30%) degli aderenti o su richiesta del Consiglio di Amministrazione con delibera approvata con il voto favorevole di almeno **cinque membri**; la proposta sarà sottoposta all'approvazione degli aderenti con delibera dell'assemblea straordinaria, che provvederà, contestualmente, **alla nomina di uno o più liquidatori**, i quali cureranno le modalità della liquidazione sulla base delle indicazioni assembleari.

Saint Vincent 11/04/2022

Il Consiglio di Amministrazione